



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *20* del 11/05/2012 (COPIA)

Oggetto **Modifica e approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico anno 2012- TOSAP-**

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di Maggio alle ore 18:00 in prosecuzione, nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	MONOPOLI NATALE	Presente
2	BELSITO ANGELO	Presente	15	VALENTE VINCENZO	Presente
3	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	16	ABASCIA' GIOVANNI	Presente
4	STORELLI DOMENICO	Presente	17	RUSSO ALFONSO	Assente
5	RIGANTE PABLO	Presente	18	BARRA RACHELE	Assente
6	DI PIERRO VINCENZO	Presente	19	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
7	FATA VITTORIO	Presente	20	DI TULLIO LUIGI	Presente
8	PEDONE PIERPAOLO	Presente	21	ARCIERI EMANUELE	Presente
9	MASTROGIACOMO PANTALEO	Presente	22	NAPOLETANO LEONARDO	Presente
10	PARISI NATALE	Presente	23	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
11	PELLEGRINI ANTONIO	Presente	24	PAPAGNI GIOVANNI	Presente
12	RUSSO MARIA ASSUNTA	Presente	25	D'ADDATO GIOVANNI	Presente
13	RUGGIERI PAOLO	Presente			

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente BELSITO ANGELO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	MASTROGIACOMO DOTT. MICHELE	Presente
2	PEDONE DOTT. FRANCESCO	Presente
3	PORCELLI RAG. GIULIANO	Presente

Tutti presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 507/93 dispone le norme per l'applicazione e la gestione della tassa per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche;

- in ossequio all'art.59 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, con deliberazioni di consiglio comunale n. n° 319 del 20/05/94 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione e la gestione della tassa per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche successivamente modificato;

visto l' art. 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 - Potestà regolamentare di province e comuni;

rilevata la necessita di dare una nuova numerazione agli articoli del vigente regolamento Tosap;

rilevata la necessità di modificare gli articoli relativi alla entrata in vigore e alla classificazione del Comune in quanto vetusti ne seguente modo:

- ex art. 34 - abrogando completamente il testo precedente e sostituendolo con il seguente testo "1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. 2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- ex art. 21 sostituendo alle parole " al 31 dicembre 1993 (penultimo anno precedente a quello in corso -1994) secondo i dati istat pari a 47.702 abitanti" le seguenti "al 31 dicembre 2011 secondo i dati ISTAT pari a 54.847 abitanti" ;

visto il comma 13 dell'art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ha modificato l'importo della riduzione delle sanzioni in caso di adesione del contribuente all'accertamento;

resosi, pertanto necessario, modificare l'articolo relativo alle sanzioni ed interessi, ex art. 30, sostituendo il comma 3 nel modo seguente:"

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

visto che con l'art. 29, comma 16 quater, del d.l. 216/2011 convertito con legge 14/2012 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30/06/2012 ;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'applicazione della tosap;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art.97 del D.to L.vo n. 267/2000;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI[^] Commissione Consiliare Permanente;

Con n.18 voti favorevoli, n.5 contrari (Napoletano Francesco, Arcieri Emanuele, Di Tullio Luigi, Angarano Angelantonio e Papagni Giovanni), espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della tosap con la nuova numerazione e le modifiche indicate in premessa;

3)di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;

4)di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI BISCEGLIE

(Provincia di BT)

COMUNE DI I

Provincia

REGOLAMENTO

REGOLAM

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'APPLICAZION

PER L'OCCUPAZIONE di SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZION



25	Tassa per le occupazioni temporanee sulla graduazione in rapporto alla durata	11	Tassa per le occupazioni temporanee sulla graduazione in rapporto alla durata
26	Riduzione della tassa	12	Riduzione della tassa
27	Esenzione della tassa	12	Esenzione della tassa
28	Denuncia e versamento della tassa	13	Denuncia e versamento della tassa
29	Accertamenti	14	Accertamenti
30	Rimborsi	14	Rimborsi
31	Ruoli coattivi	15	Ruoli coattivi
32	Contenzioso	15	Contenzioso
33	Sanzioni ed interessi	15	Sanzioni ed interessi
34	Funzionario responsabile	16	Funzionario responsabile
35	Termini di approvazione delle tariffe	16	Termini di approvazione delle tariffe
36	Disposizioni transitorie e finali	16	Disposizioni transitorie e finali
37	Entrata in vigore	17	Entrata in vigore

INDICE

INDICE

Art.	Capitolo	Pagina
1	Oggetto della tassa	3
2	Soggetti attivi e passivi	3
3	Concessione o autorizzazione di occupazione	3
4	Occupazione d'urgenza	4
5	Domanda di occupazione	4
6	Pronuncia sulla domanda	5
7	Rilascio dell'atto di concessione /suo contenuto	5
8	Durata dell' occupazione	6
9	Obblighi del concessionario	6
10	Decadenza della concessione o autorizzazione	7
11	Revoca della concessione o autorizzazione	7
12	Divieto temporaneo di occupazione	7
13	Rinnovo	7
14	Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive	8
15	Autorizzazione ai lavori	8
16	Occupazione spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	8
17	Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari	9
18	Esecuzioni di lavoro ed opere edili	9
19	Occupazioni con passi carrabili o accessi	9
20	Concessioni o autorizzazione di suolo pubblico per attivita' commerciali od artigianali	10
21	Classificazione del comune	10
22	Graduazione determinazione della tassa	10
23	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	11
24	Tariffe	11

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bisceglie si osservano le norme del presente Regolamento.

ART. 1

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

ART. 2

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 3

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La concessione o autorizzazione deve essere richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d) dell'art. 27 del presente regolamento. Non è richiesta autorizzazione o concessione per le occupazioni di cui alla lettera e) del citato art. 27.

La concessione o autorizzazione deve essere richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART. 4

OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale, Via Fax o telegramma o con altro idoneo mezzo e comunque in forma scritta.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente, spazi ed aree in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve fare apposita istanza al Sindaco.

L'istanza redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente e il numero di partita IVA;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere* corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente, è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda che eventualmente potrebbero essergli richiesti.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che l'istanza sia corredata da disegno illustrativo dello stato dei luoghi, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

ART. 6

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

Per l'istruttoria e per la definizione, le istanze sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede alla relativa istruttoria, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione, acquisendo il parere obbligatorio dell'Ufficio Polizia Municipale.

In caso di diniego, della concessione o autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale comunica il diniego all'interessato indicando i motivi del diniego stesso.

ART. 7

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE - SUO CONTENUTO

L'Ufficio Tecnico Comunale accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In essa sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concessa, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione s' intende subordinata all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle occupazioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare eventuali danni derivanti dalle opere realizzate per effetto della concessione o autorizzazione;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (Decreto Legge 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge

112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. La concessione, una volta concessa viene inviata all'Ufficio Tributi o al concessionario del servizio di riscossione in caso di appalto, dal quale ufficio il contribuente ritirerà la concessione assolvendo al pagamento della relativa tassa.

ART. 8

DURATA DELL' OCCUPAZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare come tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, e ricevuta di pagamento del tributo.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di di appositi contenitori per i rifiuti,

qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, a facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dalla amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo in concessione senza giustificato motivo, nei novanta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei quindici giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 11

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 12

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per motivi di pubblico interesse.

ART. 13

RINNOVO

I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesto il rinnovo dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 14

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine di cinque giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

ART. 15

AUTORIZZAZIONI AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione o autorizzazione di occupazione è subordinata al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 16

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

Per la collocazione anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio Tecnico detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione o concessione comunale è rilasciata in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia edilizia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni sul suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione o concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni contenute nello speciale Regolamento.

Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, avrà diritto di imporre oltre alla tassa relativa, un contributo una volta tanto delle spese di costruzione delle gallerie, che non potrà superare complessivamente, nel massimo, il cinquanta per cento (50%) delle spese medesime.

ART.17

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale e con l'osservanza di quelle previste nel presente regolamento.

ART. 18

ESECUZIONE DI LAVORI ED OPERE EDILI

Quando per le esecuzioni di lavori e di opere edili sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriaccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con installazioni di macchinari, nella concessione o autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i tempi per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

ART. 19

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

Le autorizzazioni o concessioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonabili, quando siano posti a filo con il manto stradale, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta antistante agli accessi di cui sopra viene determinata con riferimento all'apertura del l'accesso per la profondità di questo dalla carreggiata stradale, o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari due.

ART.20

CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI OD ARTIGIANALI

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico, e nelle pertinenze, è vietato occupare suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene pubblica, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della legge 28.3.1991 n.127 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con O.M. n. 248 del 4.6.1993.

È in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART.21

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Bisceglie fa parte della classe III, essendo la popolazione residente al 31 dicembre 2011 secondo i dati ISTAT pari a 54.847 abitanti.

ART. 22

GRADUAZIONE/ DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale a seconda l'importanza delle Piazze e delle Vie è classificato in due categorie: CATEGORIA PRIMA e CATEGORIA SECONDA.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono

calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo e viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadri, del venticinque per cento per la parte eccedente i cento metri quadri e fino a mille metri quadri, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadri.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Gli spazi ed aree pubbliche suscettibili di concessione o autorizzazione sono classificati in due categorie:

SECONDA CATEGORIA

Rientrano nella seconda categoria tutte le altre strade e piazze non comprese nella prima categoria.

ART.24

TARIFFE

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche, con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento. In tutti i casi, non previsti dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, - si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 25

TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

Ai fini del combinato disposto dall'art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, e dell'art. 1 del D.Lgs. 28.12.1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DI OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 10 ore e fino a 15 gg.

Riduzione del 60%

Fino a 10 ore e oltre i 15 gg. -

Ulteriore Riduzione del 20%

Oltre le 10 ore e fino a 24 ore e fino a 15 gg.

Tariffa giornaliera intera

oltre le 10 ore e fino a 24 ore e oltre i 15 gg

Riduzione del 20%

ART. 26

RIDUZIONE DELLA TASSA

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) al 30% per accessi carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 40% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) 1/3 per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

ART. 27

ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del O.Lgs. 15.11.1993 n. 507 modificato ed integrato con O.Lgs. 28.12.1993 n.566:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto, esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari servizi pubblici di trasporti, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche,

promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore.

L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nei rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

d) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 28

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso,

entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 dal rilascio della concessione, e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni

in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore e a detto importo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a € 2,00 per tosap temporanea.

Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a euro 12,00 nei restanti casi.

ART. 29

ACCERTAMENTI

1) Il Comune relativamente al tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Art. 30

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero dal quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione.

Il Comune/la Provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di

presentazione dell'istanza. Si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data del versamento.

Art. 31

RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 602/73 tramite il concessionario del servizio riscossioni oppure in proprio dall'Ente secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 639/1910.

Art. 32

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto imputato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65
- 2) Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta. Se l'errore od omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,65 A € 258,23.
- 3) **Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.**
- 4) Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione pari al 30%.
- 5) Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento.

Art. 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL Comune nel caso di gestione diretta, designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario.

ART. 35

TERMINI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe per l'applicazione della tassa per le occupazioni di suolo e spazio pubblico, sono approvate dalla Giunta Municipale entro il trentuno ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Qualora, nel termine di cui al comma precedente, non venga adottato alcun provvedimento, le tariffe si intendono prorogate quelle vigenti per l'anno in corso.

ART. 36

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 28 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 del medesimo art. 28. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dal Comune.

Per l'occupazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del dieci per cento (10%) con una tassa minima di £. 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 modificato con Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 566, sono effettuati con le modalità

ed i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175, e successive modificazioni.



La formazione dei ruoli fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del O.P.R. 28/1/1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per l'annualità fino al 1994.

Il Comune per l'anno 1994 provvede alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 25 del presente regolamento, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta, per l'anno 1994, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentata del cinquanta per cento (50%).

Viene abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione Consiliare n. 175 del 27.10.1967, approvato dalla G.P.A. nella seduta dell'1.12.1967 n. 27087 Div. II, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme riportate nel presente Regolamento.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BISCEGLIE PER LE
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO, PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

T A R I F F E OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima €. 54.000

Categoria seconda €. 27.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione a 1/3)

Categoria prima €. 18.000

Categoria seconda €. 9.000

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima €. 16.200

Categoria seconda €. 8.100

D) Occupazioni con passi carrabili anche di quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 50%):

Categoria prima €. 27.000

Categoria seconda €. 13.500

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima €. 16.200

Categoria seconda €. 8.100

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non sono utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%)

Categoria prima €. 16.200

Categoria seconda €. 8.100

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata nella lettera A).

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima £. 54.000

Categoria seconda £. 27.000

H) Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti, di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate comprese le strade soggette a servitu di pubblico passaggio, (art. 46 O.Lgs. 507/1993 mod. dal D.Lgs. n.566/93), secondo quanto segue: la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: Per ogni Km lineare o frazione e per anno £.250.000

D) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. (O.Lgs. 566/93 art. 47 comma 2 bis). La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

L) Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato £. 30.000

Zona limitrofa £. 20.000

Frazioni, sobborghi e zone periferiche £. 15.000

M) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato £.84.000

Zona limitrofa £.54.000

Sobborghi e zone periferiche £.30.000

Frazioni £.15.000

tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio superiore ai tremila litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadri, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe ordinarie.

TARIFFE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima £. 4.000

Categoria seconda £. 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 10 ore (riduzione al 60%) e fino a 15 giorni:

Categoria prima £. 2.400

Categoria seconda £. 1.200

2) fino a 10 ore (riduzione al 60%) e oltre i 15 giorni (ulteriore di 10 ore (riduzione al 60%) e oltre i 15 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima £. 1.920

Categoria seconda £. 960

3) oltre le 10 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 15 giorni:

Categoria prima £. 4.000

Categoria seconda £. 2.000

4) oltre le 10 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 15 giorni (riduzione del 20%):

Categoria prima £. 3.200

Categoria seconda £. 1.600

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte a 1/3.

C) Per le occupazione con tende e simili, la tariffa e quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte al 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46

(occupazione del sottosuolo e del soprasuolo) del O.Lgs. 507/93 e del D.Lgs. 566/93 la tariffa di cui alia lettera A) e ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate da 1 Comune, si applica la tariffa indicata alia lettera A).

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alia lettera A) sono ridotte del 40%.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alia lettera A) e ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui al Tart. 46 del O.Lgs. 507/93 mod. D.Lgs. 566/93. La tassa e determinata in mi sura forfettaria in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu di pubblico passaggio, secondo i criteri sottoriportati:

- a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. £. 20.000
- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. £. 30.000.

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa e maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs.267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Modifica e supporto tecnico dell'ente unico per le applicazioni
delle norme di occupazione pubblica 2011

ESPRESSIONE PARERI

Parere Tecnico:

favorevole

Bisceglie, li

3/5/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE
ANGELO PEDONE

Parere Contabile

favorevole

Bisceglie, li

3/5/2012

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE
ANGELO PEDONE

Attestazione di conformità

favorevole

Bisceglie, li

4/5/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

[Signature]

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente seduta f.to BELSITO ANGELO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 18/05/2012 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01505

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 29/05/2012.

Li', 27/05/2012

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
